

**NB: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE E' RISERVATA AI SOLI OPERATORI ECONOMICI
FORMALMENTE INVITATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**



Città di Alberobello
Provincia di Bari

**GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI
CONTRATTI ASSICURATIVI**

DISCIPLINARE DI GARA
NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED
ESAME DELLE OFFERTE

SOMMARIO

TITOLO I.....	4
OGGETTO FORNITURA - IMPORTO GARA - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI	4
PREMESSE	4
Art. 1. - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	5
Art. 2. - DEFINIZIONI - ABBREVIAZIONI	5
Art. 3. - LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO	6
Art. 4. - AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA - REQUISITI	6
Art. 5. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:	7
Art. 6. - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	7
Art. 7. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	7
Art. 8. - COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI	7
Art. 9. - ULTERIORI DISPOSIZIONI	9
Art. 10. - CAUZIONI E GARANZIE.....	9
Art. 11. - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ.....	10
TITOLO II.....	11
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - PRESENTAZIONE OFFERTA - PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE.....	11
Art. 12. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED AMMISSIBILITÀ' DELLE OFFERTE	11
Art. 13. - CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	12
Art. 14. - CONTENUTO DELLA BUSTA "B"	12
Art. 15. - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	14
Art. 16. - TERMINI DELLE OFFERTE	18
Art. 17. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - FASI.....	18
TITOLO III.....	20
APPALTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
Art. 18. - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO	20
Art. 19. - FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO	20
Art. 20. - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA	20



Art. 21. - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
Art. 22. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
Art. 23. - BROKERAGGIO ASSICURATIVO	21
Art. 24. - ACCESSO AGLI ATTI	21
Art. 25. - CLAUSOLE.....	22
Art. 26. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	23
Art. 27. - NORME DI RINVIO.....	23
Art. 28. - FORO COMPETENTE.....	23





GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE

TITOLO I
OGGETTO FORNITURA - IMPORTO GARA - ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando / Lettera di invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Alberobello**, (di seguito definita anche: **Stazione Appaltante** e/o in sigla **SA**), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto:

Lotto - Oggetto		CIG	CPV
1	RCT/RCO	72509991AB	66.51.00.00-8
2	RC PATRIMONIALE	725102571E	
3	PARCO VEICOLI (RCA – Infortuni)	7251048A18	

Il presente documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo definito anche e più brevemente: *Codice*), del D.P.R. 207/2010 in quanto applicabile, e delle norme transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del medesimo decreto.

Si sono tenuti in particolare evidenza i principi indicati dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 ed, in particolare i principi di:

- efficacia*: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati,
- tempestività*: contenimento della durata del procedimento di selezione in assenza di obiettive ragioni;
- libera concorrenza*: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e parità di trattamento*: ovvero una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e pubblicità*: conoscibilità della procedura di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alla procedura;
- proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione* rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.

Al fine di favorire una migliore comprensione del contenuto del presente documento, si indica che:

- le prescrizioni sanzionate con l'esclusione dalla gara, sono evidenziate con il simbolo ► posto all'inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite;
- le prescrizioni sanabili mediante soccorso istruttorio nei termini di cui all'art. 83, comma 9 del Codice sono evidenziate con il simbolo ■.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione **dirigenziale** n..... del, sarà svolto nella forma della "**procedura negoziata**" ai sensi dell'art. 36 del Codice e verrà aggiudicato - **in Lotti separati** - adottando il criterio dell'"**offerta economicamente più vantaggiosa**", ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo i parametri di valutazione di cui al successivo Art. 15 del presente Disciplinare di gara.

La documentazione a base di gara è costituita da:

- Bando / Lettera di invito;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati Speciali: Lotto 1 – RCT-RCO; Lotto 2 RC Patrimoniale; Lotto 3 Parco Veicoli (RCA, Infortuni);
- Modulistica per la partecipazione ¹:

¹ I modelli allegati sono stati redatti per facilitare ai concorrenti la formulazione delle dichiarazioni richieste e delle offerte, nonché di consentire alla commissione l'esame delle stesse e, pertanto, sarebbe preferibile che venissero utilizzati.



- Allegato 1. Facsimile di dichiarazione di partecipazione OE singolo;
- Allegato 1.bis Facsimile di dichiarazione di partecipazione in coassicurazione;
- Allegato 1.ter Facsimile di dichiarazioni di partecipazione in ATI;
- Allegato 2. Facsimile di dichiarazione sostitutiva generale;
- Allegato 2bis Facsimile di dichiarazione sostitutiva individuale;
- Allegato 3. Modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
- Allegato 4.1 Modello per la formulazione dell'offerta economica lotto 1;
- Allegato 4.2 Modello per la formulazione dell'offerta economica lotto 2;
- Allegato 4.3 Modello per la formulazione dell'offerta economica lotto 3.

La documentazione di gara può essere scaricata dal sito internet della SA: www.comune.alberobello.gov.it

Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è **Giuseppe TINELLI** tel.+ 39 0804036225; Fax: + 390804325706

E-mail: economato@comune.alberobello.ba.it Pec: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it

Art. 1. - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1.1 La gara riguarda i seguenti Lotti:

LOTTO		Importo a base d'asta ⁽¹⁾		CIG
		premi annui	premi durata anni 3 (+ mesi sei di eventuale proroga)	
1	RCT/RCO	€ 25.000,00	€ 87.500,00	72509991AB
2	RC PATRIMONIALE	€ 10.000,00	€ 35.000,00	725102571E
3	PARCO VEICOLI (RCA – Infortuni)	€ 12.000,00	€ 42.000,00	7251048A18
Totali		€ 47.000,00	€ 164.500,00	

⁽¹⁾ premi imponibili presuntivi – (oltre regolazione consuntiva).

1.2 Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti.

1.3 Le condizioni di garanzia e le norme contrattuali delle coperture assicurative sono dettagliatamente rappresentate nei Capitolati Speciali ai quali si rinvia.

1.4 La durata dei contratti è stabilita in anni tre, con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2020. Il premio è pagato in rate annuali.

In ogni caso, è facoltà della SA, alla scadenza dei contratti e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, richiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante: in tal caso l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla scadenza definitiva, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Alla SA competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

Art. 2. - DEFINIZIONI - ABBREVIAZIONI

Nell'ambito del presente Disciplinare di gara (DG), dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni - abbreviazioni:

Codice	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
DG	Disciplinare di gara, ovvero il presente documento.
CS	Capitolato Speciale e/o Capitolato Tecnico, ovvero il documento riportante le caratteristiche operative e funzionali del servizio richiesto, che, in caso di aggiudicazione rappresenterà il complesso delle norme che regoleranno il rapporto contrattuale, cioè la polizza.

In ogni caso faranno fede esclusivamente le indicazioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nei Capitolati Tecnici e nei documenti ad essi allegati.



Contraente	Il Comune di Alberobello (BA) che sottoscriverà il contratto assicurativo
DA	Ditta Aggiudicataria. Cioè la ditta, l'impresa, la società, l'associazione temporanea di imprese, il raggruppamento in coassicurazione, il raggruppamento in consorzi ordinari costituiti o costituendi che si aggiudica la gara per l'appalto in questione.
OE	Operatore Economico / Offerente / Concorrente. Cioè la ditta, l'impresa, la società, il consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese partecipante alla gara per l'appalto in questione.
OEPV	Offerta economicamente più vantaggiosa
PEC	la Posta elettronica certificata
SA	Stazione appaltante, cioè Il Comune di Alberobello (BA)
Broker	Il soggetto incaricato della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.

Art. 3. - LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Disciplinare di gara (DG), nel Bando / lettera di invito, nei Capitolati Speciali (CS) ed all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme vigenti, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'OE (Operatore Economico) e dalla DA (Ditta Aggiudicataria), compreso tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 4. - AMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA - REQUISITI

4.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli OE di cui all'art. 45 del Codice, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, o imprese in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;
- iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in conformità di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del Codice e delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione italiana;

4.2 In caso di coassicurazione:

- i requisiti di cui al punto 4.1 devono essere posseduti da tutti gli OE partecipanti alla coassicurazione;
- l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli OE partecipanti al riparto coassicurativo;
- l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli OE indicati nel riparto indicato nel modulo di offerta e l'OE designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L'OE designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli OE in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'Art. 1911 C.C.

4.3 In caso di ATI:

- i requisiti di cui al punto 4.1 devono essere posseduti da tutti gli OE partecipanti all'ATI;
- l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e deve:
 - contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli OE conferiranno mandato collettivo speciale



con rappresentanza ad uso di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- specificare le parti della fornitura che sarà eseguita dai singoli OE;

4.4 Sia nel caso di partecipazione in coassicurazione che in R.T.I. la capogruppo (delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, pari almeno al 60%, in relazione ad ogni singolo CS per il quale viene presentata offerta, mentre i singoli OE aderenti al riparto coassicurativo / raggruppamento dovranno ritenere una quota del rischio pari almeno al 20% in relazione ad ogni singolo CS per il quale viene presentata offerta.

Art. 5. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

5.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono fatte salve le previsioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 del medesimo articolo;
- 2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

5.2 ► Gli OE aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare i controlli in merito a quanto innanzi riportato.

5.3 ► La presentazione di offerta come OE singolo o in qualità di OE in coassicurazione / RTI (sia in posizione di capogruppo / delegataria che di mandante / coassicuratrice), preclude la presentazione di altre offerte come OE individuale o in altro riparto o raggruppamento, **a pena di esclusione**.

5.4 ► **Non è ammessa** la compartecipazione come OE individuale in differenti raggruppamenti o riparti coassicurativi che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

5.5 ► **Non sono ammessi** OE concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. La SA **esclude** dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5.6 ► Ogni OE **non** potrà presentare più di un'offerta.

L'inosservanza dei divieti anzidetti, oltre alla esclusione dalla gara, comporta l'annullamento dell'eventuale aggiudicazione o la nullità del contratto eventualmente stipulato.

Art. 6. - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La SA, in virtù della peculiare natura dei servizi oggetto del presente appalto, prestati da soggetti obbligatoriamente sottoposti a periodici controlli di rito da parte delle Autorità preposte (IVASS), sia in merito alla capacità economica e finanziaria, sia alla capacità professionale, si riserva la facoltà di sottoporre la DA e/o i concorrenti ammessi alla gara, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in ogni fase della gara, anche successivamente all'affidamento dei contratti.

Art. 7. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

7.1 Tutte le **dichiarazioni sostitutive** richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura; è sufficiente una sola copia della stessa anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti per ogni procuratore, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti;



- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2** Tutta la **ulteriore documentazione** richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara (istanza di partecipazione, eventuale impegno di un fideiussore a prestare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, etc.):
- a. deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza; a tal fine la stessa deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti;
- b. potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura; è sufficiente una sola copia della stessa anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti per ogni procuratore, sempreché, nelle varie fasi di gara sia già acquisita agli atti
- 7.3** La documentazione eventualmente da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.4** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 90, comma 8, e l'art. 49 del Codice.
- 7.5** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Eventuali importi indicati dai concorrenti dovranno essere espressi in euro con due cifre decimali dopo la virgola.
- 7.6** ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la SA assegna all'OE un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
- In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione previsto, l'OE è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 8. - COMUNICAZIONI - CHIARIMENTI

- 8.1** Per ogni e qualsiasi informazione gli OE interessati alla presente procedura potranno rivolgersi, nelle ore d'ufficio a:
Ufficio Economato: tel.+ 390804036225; Fax: + 390804325706
Email: economato@comune.alberobello.ba.it Pec: protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it
- 8.2** I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti fino a **10** giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti, se pervenuti in tempo utile, e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura (es: modifiche/rettifiche alla documentazione di gara; proroga dei termini per la presentazione delle offerte; ecc.), saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.alberobello.gov.it;
- 8.3** Saranno considerate parte integrante della documentazione di gara. Pertanto gli OE sono invitati a controllare costantemente le eventuali suddette pubblicazioni.
- 8.4** In caso di R.T.I., o raggruppamenti in coassicurazione, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'OE mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli OE raggruppati.
- 8.5** In caso di avalimento, le comunicazioni saranno recapitate all'OE offerente e a tutti gli OE ausiliari.

Art. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 9.1** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del Codice, gli OE che risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla SA per le spese di pubblicità previste per legge. L'importo complessivo a carico delle DA dovranno essere rimborsate alla SA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati. Le spese di cui al precedente periodo riguardano la pubblicazione sui quotidiani per estratto del Bando di gara e la pubblicazione dell'avviso di post aggiudicazione. L'importo complessivo specifico sarà comunicato alla DA una volta avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione.
- 9.2** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.
- 9.3** E' facoltà della SA di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 9.4** Nulla è dovuto nel caso di non aggiudicazione della gara, ovvero di sospensione del procedimento e/o ritiro dell'intera procedura di gara pertanto nessun concorrente potrà, a qualsiasi titolo, vantare richieste di risarcimento per i costi per la compilazione dell'offerta e/o per la compilazione del progetto tecnico.
- 9.5** L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel Bando / lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla SA.
- 9.6** Le spese relative alla stipulazione del contratto (bollo, copia stampa e registrazione in misura fissa), se ed in quanto dovute secondo le leggi in vigore, sono a carico della DA.
- 9.7** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 9.8** La SA si riserva la facoltà di procedere secondo le norme di cui all'art. 110 del Codice.

Art. 10. - CAUZIONI E GARANZIE

- 10.1** Il concorrente dovrà presentare - ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice – una o più garanzie denominata/e "garanzia/e provvisoria/e", sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente in relazione ai Lotti a cui intende partecipare:

Lotto - Oggetto		Importi a base d'asta (€)		garanzia provvisoria	
		<i>base annua</i>	<i>durata tot.</i>	%	(€)
1	RCT/RCO	€ 25.000,00	€ 87.500,00	4%	€ 3.500,00
2	RC PATRIMONIALE	€ 10.000,00	€ 35.000,00	4%	€ 1.400,00
3	PARCO VEICOLI (RCA – Infortuni)	€ 12.000,00	€ 42.000,00	4%	€ 1.680,00
		€ 47.000,00	€ 164.500,00		€ 6.580,00

- 10.2** In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- 10.3** La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:
- in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231), in assegni circolari, con bonifico alle coordinate bancarie che saranno specificate agli interessati; in tal caso per facilitare le operazioni di svincolo della cauzione prestata, successivamente all'aggiudicazione della gara, occorre indicare gli estremi della banca, compreso il codice IBAN, presso cui la SA dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte

- di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 10.4** La garanzia deve prevedere espressamente; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 10.5** La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della SA, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 10.6** La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- 10.7** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure e nei casi disciplinati dall'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui al presente punto, l'OE segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti
- 10.8** ► L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 10.9** ■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 10.10** ► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 10.11** La SA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui all'art. 93, comma 1 del Codice, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 10.12** La DA, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 103 del Codice.
- 10.13** ► La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della SA, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- 10.14** Le garanzie (garanzie provvisoria e garanzia definitiva) previste dal presente articolo:
- a. devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - b. In caso di raggruppamenti temporanei devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli OE.

Art. 11. - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

- 11.1** ► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per i seguenti importi, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. del 22 dicembre 2015, per quanto concerne i Lotti: **NESSUNO**.
- 11.2** ■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 11.3** ► In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.4** In caso di RTI costituito il versamento è unico ed è anticipato dalla capogruppo. In caso di RTI non costituito il versamento è sempre unico ed è effettuato da uno dei componenti del RTI.





TITOLO II

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA - PRESENTAZIONE OFFERTA - PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE

Art. 12. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

12.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di non ammissione alla gara, deve essere chiuso e sigillato con modalità tali da garantirne l'integrità e deve pervenire, con qualsiasi mezzo, **entro il termine indicato nella lettera d'invito** esclusivamente all'indirizzo: Comune di Alberobello Piazza del Popolo, 31 - 70011 ALBEROBELLO (BA)

Si avverte che oltre l'anzidetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di una precedente. L'invio del plico s'intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli concorrenti per cui non saranno ammessi reclami nel caso del mancato o ritardato recapito. Ai fini dell'ammissione farà fede unicamente il timbro e la data apposta dal Protocollo.

In caso di consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l'indirizzo di cui al comma precedente.

12.2 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'OE concorrente [*denominazione o ragione sociale, P.IVA - codice fiscale, indirizzo, n. fax, PEC, o altro mezzo idoneo per il concorrente impossibilitato ad ottenere la PEC, per le comunicazioni*] e riportare la dicitura "**Offerta "GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI E SERVIZI ASSICURATIVI - NON APRIRE"**". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli OE partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

12.3 Il plico deve contenere al suo interno:

- 1) **La Busta "A"** chiusa e sigillata, recante l'intestazione del mittente e la dicitura "**Documentazione amministrativa**" e contenente la documentazione di cui al successivo punto 13;
- 2) **la Busta "B", (ovvero tante Buste "B" per ogni Lotto al quale si intende partecipare)**, chiusa e sigillata, con modalità tali da garantirne l'integrità, recante l'intestazione del mittente, l'indicazione del lotto al quale si riferisce, ovvero recante la dicitura: "**Lotto" (indicare)**, al cui interno dovranno essere inserite **due Buste** (chiusa e sigillate anch'esse) contenenti l'"Offerta Tecnica" e l'"Offerta Economica" riferita allo specifico lotto per cui si intende presentare offerta. Sulle due Buste interne dovranno essere indicati i dati identificativi del concorrente e, rispettivamente, la dicitura che ne contraddistingue il contenuto: "**Offerta Tecnica Lotto" o "Offerta Economica Lotto"**. Il contenuto delle due buste (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) è dettagliato ai successivi punti 14.a e 14.b..

12.4 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

12.5 ► Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta. Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

12.6 E' ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a condizione che:

- a) sia presentata dal medesimo Offerente;
- b) revochi e/o sostituisca, ma non integri, la precedente offerta;
- c) riporti sul plico la dicitura "**OFFERTA SOSTITUTIVA**" scritta in rosso;
- d) sia presentata entro i termini stabiliti nel Bando / lettera di invito.

Le condizioni enunciate devono verificarsi simultaneamente.

La busta dell'offerta sostituita non sarà aperta.

12.7 ► L'offerta è revocabile incondizionatamente solo e soltanto prima del termine di scadenza per la presentazione della stessa.

Trascorso tale termine l'offerta diventa irrevocabile e l'OE concorrente è vincolato alle condizioni, espresse nella stessa, per un periodo di 180 giorni, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Tale termine tuttavia rimane sospeso per tutta la durata dei termini necessari ad assicurare la pronuncia giurisdizionale richiesta da taluni dei concorrenti nel caso di avvio del contenzioso e comunque almeno fino alla fase del giudizio cautelare senza che alcuno degli OE partecipanti alla gara possa ritirare l'offerta.



L'offerta rimane valida comunque fino all'aggiudicazione.

Art. 13. – CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”



La **Busta “A”**, dovrà contenere:

13.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

13.2 MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) O DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E

13.3 CAUZIONE PROVVISORIA.

13.1 ■ ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, compilata preferibilmente secondo i modelli allegati al presente DG (all. 1., 1.bis; 1.ter), con i quali i concorrenti, dichiarando di voler partecipare alla presente procedura, dovranno confermare l'intenzione di sottoscrivere i rischi al 100% (OE singolo), ovvero di sottoscrivere i rischi nella forma della coassicurazione o dell'ATI. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oltre a copia del documento d'identità del dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)];

13.1.1 ■ COASSICURAZIONE: In questo caso, premesso che l'OE designato quale Delegatario dovrà sottoscrivere almeno il 60% dei rischi:

- ■ ogni OE partecipante alla coassicurazione dovrà presentare la documentazione di cui al successivo punto 13.2., negli stessi termini e modalità;
- ■ ogni OE partecipante alla coassicurazione dovrà sottoscrivere, debitamente compilata, l'istanza secondo il modello specifico allegato (all. 1.bis), nella parte pertinente, in persona del legale rappresentante od idoneo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oltre a copia del documento d'identità dei dichiaranti [vedi art. 7.1, lettere a) e b)].
- In ogni caso l'OE designato quale Delegatario sarà interlocutore unico ed esclusivo e provvederà comunque ad emettere atto di liquidazione unico per l'intero importo dei sinistri nei confronti del Contraente / Assicurato o di terzi aventi diritto.

13.1.2. ■ ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE: In questo caso:

- ■ ogni OE partecipante al RTI dovrà presentare la documentazione di cui al successivo punto la documentazione di cui al successivo punto 13.2., negli stessi termini e modalità;
- ■ ogni OE partecipante al RTI dovrà sottoscrivere, debitamente compilata, l'istanza secondo il modello allegato (all. 1.ter), nella parte pertinente in persona del legale rappresentante od idoneo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oltre a copia del documento d'identità dei dichiaranti [vedi art. 7.1, lettere a) e b)].
- ■ l'istanza dovrà, in particolare, riportare la dichiarazione - ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice - contenente l'impegno di tutti gli OE, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina prevista, con la precisazione delle rispettive quote di partecipazione e/o dei servizi svolti da ciascun OE.

13.2 ■ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE, compilata preferibilmente secondo il modello allegato al presente DG (all. 2.), di data successiva all'emissione del Bando, contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti nel Bando e nel DG, nonché le ulteriori informazioni ivi richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, nell'ultima pagina dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'OE nella presente procedura. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oltre a copia del documento d'identità del dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)].

13.2.1 - Nel caso in cui nella DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 commi 1 e 2 del Codice, sono riferite ai soli dati del soggetto che la sottoscrive, **sarà necessario** produrre tante ■ **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INDIVIDUALI** quanti sono i soggetti diversi dal soggetto che ha sottoscritto la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERALE, ovvero (ex art. 80, comma 3 del Codice), ovvero:

- titolari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
- soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
- soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

- soggetti sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente l'invio del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta.

Le suddette dichiarazioni sostitutive individuali sono rese preferibilmente secondo il modello allegato al presente DG (all. 2.bis), di data successiva all'emissione del Bando.

13.2.2 - La SA accetta in ogni caso il ■ **MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 85 del Codice (vedi modello all. 2.ter).

13.3 ■ **DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA**, di cui al precedente art. 10.1 del presente DG.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, dovrà essere presentata anche ■ la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei relativi requisiti ovvero copia conforme delle certificazioni afferenti ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente competente attestante il possesso dei requisiti. La dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, la data di rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza;

13.4 ■ **IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE**, (vedi precedente art. 10.8 del presente DG) anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (vedi modello all. 2. quater);

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, oltre a copia del documento d'identità del dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)];

13.5 ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 13, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

- ▶ In caso di mancata sanatoria, la SA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Art. 14. - CONTENUTO DELLA BUSTA "B"

La Busta "B", (ovvero tante Buste quanti sono i Lotti ai quali si partecipa): chiusa e sigillata, con modalità tali da garantirne l'integrità, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi del concorrente, anche l'indicazione del relativo lotto: "LOTTO ...(specificare)" ed al suo interno dovranno essere inserite **2 Buste**, non trasparenti, chiuse e sigillate anch'esse con modalità tali da garantirne l'integrità, recanti rispettivamente, oltre ai dati identificativi del concorrente, le seguenti indicazioni:

"OFFERTA TECNICA Lotto ...(specificare)"

"OFFERTA ECONOMICA Lotto ... (specificare)".

14.A ▶ **OFFERTA TECNICA**: La Busta, recante la dicitura "OFFERTA TECNICA Lotto n... - ..." (specificare) deve contenere – a pena d'esclusione - la relativa offerta tecnica, redatta in conformità del modulo allegato al presente DG (all. 3.), con l'indicazione di tutti i dati richiesti.

In particolare, il concorrente dovrà precisare se accetta integralmente e senza alcuna variazione le condizioni di assicurazione di cui al CS riferito al singolo lotto per i quale concorre o se intende proporre varianti ed in questo secondo caso dovrà:

- precisare a quale/i articolo/i del CS la variante si riferisce;
- precisare se la variante proposta sostituisce integralmente l'articolo / gli articoli indicato/i o se lo/i modifica/no e/o integra/no;
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la disamina senza equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice;
- specificare se si tratta di:
 - a) una variante migliorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al CS riferito al singolo lotto per il quale concorre;
 - b) una variante peggiorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al CS riferito al singolo lotto per i quale concorre;



- c) una variante di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara, ovvero di equivalente valore, tali da non modificare la portata della copertura e/o tale da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo contenuto;

Le varianti che prevedono per lo stesso articolo del CS sia elementi migliorativi sia elementi peggiorativi dovranno essere riportati su due distinti righe dell'offerta tecnica. L'offerta migliorativa e l'offerta peggiorativa devono essere distinte. Ciascuna Variante è valutata separatamente;

NB: in caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di varianti, si intenderà valida la prima, ovvero l'accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al/i relativo/i CS Speciale/i; nel caso in cui il concorrente descriva varianti nel modulo saranno prese in considerazione le varianti proposte anche se il concorrente abbia omissso di barrare la relativa opzione.

14.A.1 ■ L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura, oltre a copia del documento d'identità del dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)];

14.A.2 ■ Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente Art. 13.1 del presente DG.

14.A.3 ► La documentazione contenuta nella busta "Offerta Tecnica" non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

14.B ► **OFFERTA ECONOMICA:** La Busta, recante la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA Lotto n....**" (*specificare*) deve contenere – a pena d'esclusione - la relativa offerta economica, redatta in conformità dei moduli allegati al presente DG (allegati 4...) e non dovrà contenere altri documenti.

14.B.1 ► L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura oltre a copia del documento d'identità del dichiarante [vedi art. 7.1, lettere a) e b)]; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta tecnica di cui ai paragrafi 14.A.1 e 14.A.2 del presente DG.

14.B.2 ► Saranno escluse automaticamente le offerte plurime, alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta.

Art. 15. - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), ai sensi dell'art. 95, commi 2, 10bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi:

Criteri di aggiudicazione		Punti
15.A PARTE TECNICA		70,00
PT	Qualità dell'offerta (vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi)	
15.B PARTE ECONOMICA		30,00
PE	Prezzo del servizio (vedi formula)	

15.A PARTE TECNICA (PT): prevede l'attribuzione fino ad un massimo di **70,00 punti**, così attribuiti:

- alle offerte che accettano integralmente le condizioni di assicurazione di cui ai CS riferiti ai singoli Lotti, saranno attribuiti 65,00 punti;
- alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in aumento o in diminuzione in base ai criteri di cui al successivo punto 15.A.1.

15.A.1 - VARIANTI: E' consentita la presentazione di varianti al/i CS, ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice, fermo restando che:

- a) non sono ammesse, e quindi sono escluse, le offerte tecniche giudicate inidonee a soddisfare le esigenze della SA;
- b) non sono ammesse offerte tecniche – a pena d'esclusione - formulate in modo equivoco o poco chiaro, tali da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- c) non è ammessa – a pena d'esclusione - la presentazione di schemi contrattuali alternativi, l'utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti;
- d) ► in ogni caso non sono ammesse, a pena d'esclusione, varianti peggiorative ai seguenti articoli dei CS:



Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none">▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio▪ Gestione del contratto▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente▪ Interpretazione del contratto▪ Disciplina dell'appalto
Norme che regolano la gestione dei sinistri	<ul style="list-style-type: none">▪ Informazioni sui sinistri

- e) L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:
- e.1) **alle offerte con accettazione integrale** delle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara senza alcuna variante, saranno attribuiti 65,00 punti;
 - e.2) **alle offerte che prevedano varianti migliorative** alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 65,00, in proporzione diretta all'entità del miglioramento proposto, applicando i punteggi di seguito indicati (art. 15.A.3 - Tabella A) e comunque fino al massimo di punti 70,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante (min-max);
 - e.3) **alle offerte che prevedano varianti peggiorative** alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
 - a) detrazione di 0,5 punti (così come indicato al primo punto della successiva tabella B, art. 15.A.3), indipendentemente dall'entità delle varianti;
 - b) ulteriore detrazione, dal punteggio base, di tante penalità quante sono le varianti proposte, in proporzione diretta alla gravità del peggioramento proposto, applicando i punteggi di seguito indicati (art. 15.A.3 - Tabella B). La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del *range* previsto per la tipologia di variante (min-max);
 - e.4) alle offerte che prevedano varianti di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara, ovvero varianti ritenute di equivalente valore, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui ai CS posti a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;

15.A.2 - Precisazioni:

- a) Le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del CS, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), **non** comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta.
- b) Verranno considerate a tutti gli effetti come un'unica variante, ai fini dell'attribuzione del punteggio tutte le diverse variazioni proposte:
 - ad una medesima Definizione,
 - ad uno stesso Articolo,
 - ad una stessa garanzia mediante modifica o introduzione di franchigie/scoperti/sottolimiti di indennizzo, etc.,

15.A.3 - Tabelle di attribuzione dei punteggi:

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della SA, rappresentate dal CS, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- a) impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dal CS ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta;
- b) e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
- c) e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
- d) e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni, con la seguente ponderazione:



Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti <i>positive</i>	Maggiorazione Punteggio
<p>A.1) Variante positiva di 1° grado (lieve): tale da modificare marginalmente la copertura anche attraverso la modifica e/o inclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non particolarmente rilevanti</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>min 0,1 max 0,5</p>
<p>A.2) Variante positiva di 2° grado (media): tale da modificare la copertura anche attraverso la modifica e/o inclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate utili/opportune</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>min 0,6 max 1,0</p>
<p>A.3) Variante positiva di 3° grado (rilevante): tale da modificare la copertura anche attraverso la modifica e/o inclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>min 1,1 max 1,5</p>

TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti <i>negative</i>	Detrazione Punteggio
<p>B.0) Offerta tecnica che preveda una qualunque delle varianti a cui si attribuisca un punteggio in detrazione secondo i criteri di cui alla seguente tabella (detrazione che si somma alle ulteriori successive detrazioni):</p>	<p>0,5</p>
<p>B.1) Variante negativa di 1° grado (lieve): tale da modificare ma marginalmente la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non particolarmente rilevanti.</p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>min 0,5 max 2,0</p>
<p>B.2) Variante negativa di 2° grado (media): tale da modificare la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate utili/opportune, ed in ogni caso tale da non modificare sostanzialmente la portata complessiva della copertura</p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante. 	<p>min 2,1 max 4,0</p>



<p>B.3) Variante negativa di 3° grado (rilevante): tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la modifica e/o esclusione di una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti, ed in ogni caso tale da non stravolgere la portata complessiva della copertura</p>	<p>min 4,1 max 7,0</p>
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</p>	
<p>B.4 Variante negativa 4° grado (elevata): tale da modificare negativamente la copertura anche attraverso la esclusione di una o più garanzie rilevanti che riducono la portata complessiva della copertura.</p>	<p>min 7,1 max 11,0</p>
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</p>	
<p>B.5 Variante negativa 5° grado (grave): tale da modificare la copertura anche attraverso la esclusione di una o più garanzie (o loro parti) essenziali/indispensabili, che riducono in modo significativo la portata complessiva della copertura</p>	<p>oltre 11,0</p>
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</p>	

Verrà quindi calcolata, per ogni variante, la media aritmetica delle variazioni (positive e/o negative) attribuite da ciascuno commissario al punteggio base, che, come somma algebrica, da aggiungere/sottrarre al punteggio base, determinerà quindi il punteggio definitivo attribuito all'offerta.

15.A.4 - ► Costituisce requisito minimo **pena l'esclusione** dell'offerta dal prosieguo della gara, l'aver conseguito, con le modalità di cui al precedente punto 15.A.3:

- a) in relazione alla singola variante: una detrazione superiore o uguale a **11,0 punti**;
- b) in relazione all'offerta tecnica nel suo complesso: un punteggio minimo minore o uguale a **40,00**.

15. B – PARTE ECONOMICA (PE): prevede l'attribuzione fino ad un massimo di **30,00 punti**, così attribuiti:

15.B.1 - solo LOTTO 1 - RCT-RCO (PREZZO - FRANCHIGIA):	punteggio max 30,00/100,00
PREZZO	punteggio max 25,00/100,00
FRANCHIGIA	punteggio max 5,00/100,00

15.B.1.1 PARTE ECONOMICA - PREZZO: punteggio max 25,00/100,00

All'offerta indicante l'importo più basso saranno attribuiti 25,00/100,00 punti;

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (arrotondato a due decimali) in base alla seguente formula:

$PE_i =$	$\frac{25,00 \times P_{Pmin}}{P_{Pi}}$
----------	--

dove: PE_i = è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame;
 P_{Pi} = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame;
 P_{Pmin} = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d'asta saranno automaticamente escluse.

15.B.1.2 PARTE ECONOMICA - IMPORTO DELLA FRANCHIGIA: punteggio max 5,00/100,00



il concorrente dovrà indicare l'importo della FRANCHIGIA offerta, tendo conto dei seguenti importi (minimo e massimo):

- importo minimo: € 7.500,00 per sinistro
- importo massimo: € 15.000,00 per sinistro.

all'offerta indicante l'importo più basso saranno attribuiti 5,00/100,0 punti;

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (arrotondato a due decimali) in base un punteggio (arrotondato a due decimali) in base alla seguente formula:

5,00 x FRANCHIGIA offerta più bassa
FRANCHIGIA dell'offerta in esame

Eventuali offerte con importi al fuori del range suddetto (ovvero offerte < ad € 7.500,00 per sx o > ad € 15.000,00 per sx) saranno automaticamente escluse.

15.B.2 - LOTTI 2 - 3 (PREZZO):

punteggio max 30,00/100,00

All'offerta con il ribasso più alto sull'importo a base d'asta viene attribuito il punteggio più alto;

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (arrotondato a due decimali) in base alla seguente formula:

$PE_i =$	$30,00 \times P_{Pmin}$
	P_{Pi}

dove: PE_i = è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame;
 P_{Pi} = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame;
 P_{Pmin} = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d'asta saranno automaticamente escluse

Art. 16. - TERMINI DELLE OFFERTE

- 16.1 Le offerte formulate dai concorrenti dovranno essere riferite a premi annui imponibili. Le rate di durata inferiore all'anno verranno calcolate in pro rata, senza alcun sovra premio.
- 16.2 Il premio, dovrà essere espresso in riferimento alle condizioni riportate nel CS ed agli elementi di calcolo riportati nelle schede di offerta allegate al DG. In caso di eventuali difformità tra i dati contenuti nei diversi documenti di gara preverranno quelli di cui alle schede di offerta.
- 16.3 La scheda di offerta economica dovrà essere compilata in ogni parte (premio/tasso unitario per singola voce richiesta).
- 16.4 Si precisa in ogni caso che le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere conformi ai modelli allegati con la specificazione di ogni elemento richiesto ed essere espresse in Euro.
- 16.5 L'entità del premio proposto dovrà essere espressa in cifre e in lettere, senza correzioni o abrasioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte; vale in caso di difformità, tra gli importi indicati, quello più vantaggioso per la SA.
- 16.6 In caso di aggiudicazione, si richiede inoltre, di sviluppare il premio offerto (imponibile) con indicazione delle tasse di legge e del conseguente premio complessivo (finito o lordo).

Art. 17. - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - FASI

- 17.1 Le operazioni di gara avranno inizio nella sede e nella data indicata nel Bando / lettera di invito. Le predette operazioni, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in una o più sedute, anche consecutivamente e nella stessa giornata.
- 17.2 Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta conclusiva del procedimento. Delle ulteriori eventuali sedute pubbliche, oltre la giornata di inizio delle operazioni di gara, sarà data opportuna comunicazione ai concorrenti mediante avviso sul sito della SA.
- 17.3 Alle operazioni di gara (in seduta pubblica) potranno assistere i legali rappresentanti degli OE partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto degli OE concorrenti le predette attività (corredata dal documento di identità del delegante in corso di validità).
- 17.4 La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti risulta presente.
- 17.5 La Commissione procederà alla verifica dell'ammissibilità dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.



- 17.6** La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente DG. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.
- 17.7** Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura degli esiti.
- 17.8** La sommatoria dei punteggi: Parte Tecnica (PT) + Parte Economica (PE), determinerà la graduatoria provvisoria e la gara verrà aggiudicata al Concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma aritmetica dei suddetti punteggi (PT + PE).
- 17.9** Qualora due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio nella combinazione prezzo-qualità, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per i requisiti tecnico-qualitativi (PT). Nell'ipotesi di offerte uguali sia nella qualità che nel prezzo, si procederà nel seguente modo:
- richiesta di un miglioramento dell'offerta economica alle ditte interessate;
 - estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, in assenza di offerta migliorativa.
- 17.10** Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
- 17.11** All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.





TITOLO III

APPALTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18. - EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE E VINCOLO GIURIDICO

- 18.1** La Commissione di gara trasmetterà all'Amministrazione appaltante, per quanto di competenza, i verbali di gara con la proposta di aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
- 18.2** La DA, informata della aggiudicazione, dovrà far pervenire tempestivamente la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni rese, le polizze e il calcolo dei premi che la SA dovrà corrispondere, comprensivi di imposte e tasse.
- 18.3** Resta inteso che le parti resteranno impegnate a termini del CS/contratto, nonché delle varianti presentate ed accettate in sede di gara, dalle ore 24:00 del 31.12.2017, salvo diversa indicazione riportata nell'avviso di aggiudicazione. In particolare la DA si impegna, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, a garantire copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta dalla data specificata nell'avviso di aggiudicazione, anche nelle more della sottoscrizione delle relative polizze, a sensi dell'art. 32 del Codice.
- 18.4** ► Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione la DA dovrà costituire garanzia definitiva nei modi e termini previsti dall'art. 103 del Codice (vedi anche precedente art. 10.2 e seguenti).
- 18.5** ► Nel caso in cui non venga eseguito quanto sopra nel termine che verrà assegnato, la SA si riserva di revocare l'aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
- 18.6** L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della SA, ad integrare la garanzia qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di penale o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
- 18.7** Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
- 18.8** La garanzia definitiva sarà restituita non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto dopo la verifica da parte della SA dell'esatto adempimento delle prestazioni stabilite dal presente DG.

Art. 19. - FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

- 19.1** Fermo restando quanto statuito al precedente punto 18.3, la formalizzazione del contratto potrà avvenire di regola entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, e non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Non si potrà formalizzare il contratto qualora sia pendente il ricorso al TAR di Potenza da parte di uno degli OE concorrenti.
- 19.2** Qualora il TAR rigetti la domanda di sospensiva di uno dei concorrenti si provvederà alla formalizzazione del contratto per consentire l'avvio del servizio. Viceversa nel caso di accoglimento della sospensiva, laddove il servizio è stato avviato, la SA potrà valutare la necessità di mantenere l'affidamento all'OE che ha iniziato il servizio al fine di evitare l'interruzione dal momento che trattasi di attività, la cui interruzione può recare grave danno alla SA; tale affidamento di natura temporanea riguarderà il periodo strettamente necessario ad ottenere la decisione nel merito da parte dell'organo giurisdizionale.
- 19.3** Il contratto sarà formalizzato sotto forma di scrittura privata non autenticata e, sarà registrato, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 131/1986 solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta della registrazione.

Art. 20. - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

La SA si riserva la facoltà di non dare corso all'appalto o di sospendere l'esecuzione in qualsiasi momento, ove ciò dovesse essere ritenuto necessario nell'interesse della SA e per fatti gravi regolarmente accertati, senza alcuna possibilità di risarcimento e ristoro di qualsiasi tipo per gli OE concorrenti.



Art. 21. - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità della SA. La SA potrà concordare con la DA altre procedure di verifica e controllo delle forniture.

Art. 22. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

22.1 La SA, avrà facoltà di considerare risolto il contratto ai sensi degli articoli 1454, 1456 e 1662 del C.C. mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi da parte dell'Esecutore, di sub affidatari, lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del contratto;
- b) emanazione, nei confronti dell'Esecutore di una o più misure di prevenzione, ex art. 3 L. n. 1423/1956; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione accertata di norme regolanti il subappalto;
- d) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- e) inadempienza accertata della prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento della erogazione dei servizi;
- f) inadempienza accertata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- g) interruzione del servizio per fatto della DA;
- h) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
- i) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente DG o della documentazione contrattuale.

22.2 Nelle circostanze sub h) la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, questa ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

22.3 In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio fino alla scadenza naturale dell'appalto. Si procederà a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 23. - BROKERAGGIO ASSICURATIVO

22.1 Le parti contraenti riconoscono alla società Consulbrokers SpA, Viale Marconi n. 90 – 85100 Potenza, iscrizione RUI n. B000104507, ed in seguito denominata anche Broker, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 (ex legge 792/84), relativamente alla predisposizione dei CS, alla assistenza e consulenza nelle fasi di gara, relativamente alla predisposizione del CS ed alla conclusione delle relative polizze e, per quanto concerne la consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, sino alla eventuale individuazione di nuovo broker.

22.2 Nel caso di affidamento del servizio ad un nuovo broker, lo stesso subentrerà in tutte le obbligazioni contrattuali dopo la formalizzazione del contratto d'incarico e la relativa comunicazione agli OE aggiudicatari. Si precisa che il premio relativo alla rata in scadenza dei contratti in vigore al momento del cambio del broker sarà liquidato, in ogni caso, per il tramite del broker uscente. Il broker fornirà assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.



- 23.1** Agli effetti delle condizioni normative dei CS / polizze, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dalla SA al Broker si intenderà come fatta alla DA (in caso di coassicurazione o raggruppamento all'OE designato quale delegatario / capogruppo), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla DA (OE designato quale delegatario / capogruppo), nel nome e per conto del Contraente / Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente / Assicurato stesso.
- 23.2** I premi saranno pagati alla DA per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di coassicurazione nei confronti dei diversi OE). La DA (in caso di coassicurazione i diversi OE) riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito. [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].
- 23.3** L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dalla DA con la quale verranno stipulati i contratti, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita, secondo le seguenti aliquote percentuali, da calcolarsi sul premio imponibile: Rami Auto 5%; Rami diversi 10%. La remunerazione del Broker non rappresenta un costo aggiuntivo per la SA² e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione. Detto compenso verrà trattenuto sulle rimesse di detti premi all'atto della loro rendicontazione alla DA (in caso di coassicurazione ai diversi OE).

Art. 24. - ACCESSO AGLI ATTI

- 24.1** I concorrenti e gli OE che, facendone richiesta, ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso agli atti.
- 24.2** L'accesso agli atti è subordinato alla valutazione della legittimazione attiva all'accesso, secondo quanto disciplinato dall'art. 53 del Codice.
- 24.3** In ogni caso il diritto di accesso è differito fino all'approvazione degli atti.
- 24.4** La SA assicura la tutela della riservatezza dei dati inerenti il *know-how* ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti laddove gli stessi concorrenti, in fase di offerta, abbiano dichiarato e motivato chiaramente quali documenti debbano intendersi esclusi dal diritto di accesso.
- 24.5** E' consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nei limiti previsti dalla lettera a) e b) del comma 5 dell'art. 53 del Codice, salvo il divieto espressamente dichiarato dalla ditta concorrente della cui documentazione si chiede di esercitare il diritto di accesso.

Art. 25. - CLAUSOLE

- 25.1** Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'offerta, comunque formulata, in contrasto con il presente DG e con i CS in quanto non approvata in sede di gara, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del DG, vale la clausola più favorevole per la SA.
- 25.2** La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni sopra dette.
- 25.3** In caso di ripetute inosservanze alle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed i servizi previsti, la SA avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con atto formale e nel caso in cui si rende necessario il servizio con altro fornitore potrà attivare l'azione risarcitoria.

² Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd. n. 1536/2004, confermata da Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizione Centrale n. 179/2008; Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 319/2011 - Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 439/2013, confermata da Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio 2014; TAR Veneto n. 1368 del 6 maggio 2009; TAR Pescara n. 397/2006; TAR Toscana, ordinanza del 18/11/2002 - ricorso n. 2038/02;



Art. 26. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato. Parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole al Contraente e/o Assicurato in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di polizza e/o tra le stesse norme ed i diversi documenti della gara.

Art. 27. - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente DG, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), alle disposizioni del Codice Civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Art. 28. - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.

